

≤

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale

Prot./AP/ic/7890/ 2018

Roma, 6 novembre 2018

Tani Sara

c/o genitori esercenti potestà

Tramite mail: [difelicelaura969@gmail.com](mailto:difelicelaura969@gmail.com)

Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia

Tramite pec: [asdnuotoecanottaggiocivitavecchia@pec.it](mailto:asdnuotoecanottaggiocivitavecchia@pec.it)

[avv.simonefeoli@gmail.com](mailto:avv.simonefeoli@gmail.com)

Comitato Provinciale FIN Lazio

Tramite mail: [crlazio@federnuoto.it](mailto:crlazio@federnuoto.it)

**Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Tani Sara c/ ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimento n. 6719/2018– Motivazioni Decisione 13/2018 del 24/10/2018.**

Con la presente si trasmette le motivazioni della decisione della II Sezione del Tribunale Federale assunta in data 24/10/2018:

*“Con ricorso del 27.11.2018 i Sig.ri Tani Marco e Di Felice Laura, genitori dell’atleta, Sara Tani, ricorrevano dinanzi all’interessato Tribunale Federale II Sezione, chiedendo lo svincolo della stessa, dalla ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia.*

*A sostegno della domanda gli stessi invocavano la difficoltà logistica a svolgere gli allenamenti a Civitavecchia in quanto entrambi prestano attività lavorativa a Roma.*

*Riferivano altresì che la società resistente non dispone di una squadra della categoria agonismo juniores, già dalla scorsa stagione 2017/18, e che, ricevuta la istanza di svincolo per le vie brevi, la società aveva loro proposto di spostare l’atleta in questione, al settore propaganda.*

*Con provvedimento dell’1.10.2018 il Tribunale fissava l’udienza per la discussione del ricorso, assegnando alle parti termini di rito, per contro-dedurre ed indicare mezzi di prova.*

*La società resistente non si costituiva ed inviava una richiesta di differimento dell’udienza per legittima impossibilità del Presidente a parteciparvi.*

*In data 24.10.2018 si celebrava l'udienza di discussione alla quale presenziavano i soli genitori e l'atleta personalmente.*

*Il Tribunale non riteneva sussistente la prova di una giusta e legittima causa di impedimento del Presidente della società resistente a comparire all'udienza, e rilevava come la stessa società non avesse nemmeno contro-dedotto al ricorso, depositando una memoria difensiva di costituzione nel procedimento de quo.*

*Parte ricorrente confermava quindi, a verbale, le motivazioni e le richieste contenute nel ricorso, ulteriormente specificando che la società già dalla scorsa stagione, nella quale effettivamente aveva ceduto la atleta in prestito, non si era iscritta ai campionati di categoria juniores settore agonistica per la stagione agonistica 2018-2019, categoria cioè corrispondente a quella per cui la giovane atleta è ad oggi tesserata.*

*La società, infatti, si era manifestata disponibile soltanto a concedere un prestito per il settore propaganda, tanto che l'atleta non ha potuto svolgere attività agonistica in Italia, nonostante si fosse classificata come prima del settore di propria appartenenza, per la stagione agonistica 2016/17.*

*Confermavano, altresì, i ricorrenti, inoltre, di non aver avuto nessun contatto con la società per la corrente stagione, neanche per la ripresa degli allenamenti e, che, nonostante l'atleta fosse ampiamente accreditata per parteciparvi, la società non l'aveva convocata, né iscritta per la selezione nazionale, per la squadra della categoria Juniores, prevista per il prossimo 17 e 18 Novembre 2018.*

*Il Tribunale letti gli atti, esaminata la fattispecie, osserva quanto segue:*

*Ritiene il Tribunale, che vi sia, a carico della società, un comportamento, oltre che di disinteresse, decisamente in violazione dell'obbligo di adeguata e corretta assistenza tecnica.*

*Ciò in quanto è circostanza rilevante la mancanza, in seno alla società, di una squadra della categoria di appartenenza della atleta, che le possa consentire di espletare attività a livello agonistico (e non anche propaganda) per la quale è tesserata, avendo la stessa conseguito risultati di qualificazione di livello tale da poter essere presa in opportuna considerazione.*

*Non trascurabile è la mancata partecipazione della società ai campionati per la scorsa stagione, così come per la stagione corrente, nonché la mancata formazione di una squadra per potervi partecipare.*

*Appare ulteriormente di assoluto rilievo, anche rispetto ad ogni altra questione, la totale assenza di comunicazioni e convocazioni dalla società resistente all'atleta, in ordine alla ripresa degli allenamenti per la corrente stagione agonistica, al punto che l'atleta si trova in uno stato di fermo sportivo, sicuramente pregiudizievole in vista della possibile partecipazione, alle gare nazionali di selezione di categoria per il corrente anno.*

*Conseguentemente superata ed assorbita, è poi la questione circa la difficoltà della atleta di effettuare gli allenamenti a Civitavecchia, che comunque non sarebbe stata rilevante ai fini della concessione dello svincolo.*



PTM

*Il Tribunale*

*Conferma il dispositivo già assunto alla udienza del 24.10.2018 di concessione dello svincolo, con effetto immediato. Dispone la restituzione della tassa di ricorso."*

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale  
Antonello Panza

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AP', is written over the printed name of the General Secretary.